

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 477)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1964 (V. Stampato n. 561)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 marzo 1964*

Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti a ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogo-

tenenziale 7 settembre 1945, n. 815, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 settembre 1960, n. 1079, completavano l'orario di servizio nei ginnasi e negli istituti medi di secondo grado, possono essere utilizzati, per completamento d'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali nelle classi dei ginnasi, nella prima classe dei licei scientifici, nel primo biennio degli istituti magistrali, o negli istituti tecnici, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla prima lingua.